

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III Bis con decreto monocratico presidenziale numero 6250/2021, reso nel procedimento avente numero di R.G. 11077/2021, ha autorizzato la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito web dell’Amministrazione intimata.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ricorso avente numero R.G. 1107/2021.

2) Nome del ricorrente:

Angela Bertino, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Bonetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma alla via San Tommaso d’Aquino n.47.

2.1) Indicazione dell’amministrazione intimata:

- Ministero dell’Istruzione;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
- Ufficio Scolastico provinciale di Messina.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”*;
- della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche”*.
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie*

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” nella parte in cui non prevede espressamente l’inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero;

- dell’avviso, prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;
- dell’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella parte in cui prevede che *“conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*;
- della nota del MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 avente ad oggetto *“corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”*;
- della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;
- del dispositivo prot. A000USPNE n. U.0020255 del 09.08.2021 pubblicato dall’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, con il quale è stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;
 - delle graduatorie di cui sopra nella parte in cui parte ricorrente non risulta inclusa con riserva;
 - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

PER L’ANNULLAMENTO E, IN VIA SUBORDINATA, PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART.

30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all’adozione del relativo provvedimento di inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della provincia di Messina per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

3.1) Sunto dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E), DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 60 DEL 10 LUGLIO 2020. VIOLAZIONE DEL DECRETO 51 DEL 3 MARZO 2021. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. TRAVISAMENTO ED ERRORE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. INCOMPETENZA. ESORBITANZA NORMATIVA.

Il ricorrente è un docente che ha conseguito il titolo di abilitazione entro la data del 20 luglio 2021 all'estero, precisamente in Spagna, e, dopo aver presentato l'apposita domanda, è in attesa del riconoscimento da parte del ministero.

In virtù dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il Ministero statuiva la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali su posto comune e sostegno, consentendo anche ai soggetti abilitati all'estero di essere inseriti al loro interno con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo, previa presentazione dell'apposita domanda.

Sulla scia di tale ordinanza ministeriale, in data 3 marzo 2021 veniva pubblicato il decreto n. 51 tramite il quale si costituivano gli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia, in cui potevano essere inseriti tutti i soggetti che avessero conseguito il titolo di abilitazione entro e non oltre la data del 20 luglio 2021. La stessa disposizione confluiva, poi, nell'art. 59, comma 4 del Decreto Sostegni Bis, che ribadiva la possibilità per il docente in attesa del riconoscimento di essere inserito nelle predette graduatorie.

Nonostante la chiarezza e trasparenza della normativa, l'ATP di Messina pubblicava il provvedimento di esclusione dalle Liste aggiuntive, non consentendo a parte ricorrente di essere inserito nelle Liste aggiuntive delle GPS, in quanto riteneva lo stesso sprovvisto del titolo di abilitazione.

II. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. IRRAZIONALITÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Contrariamente all'*agere* di altri Uffici Scolastici Provinciali, l'ATP di Messina escludeva parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS, in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa. Ciò determinava il verificarsi di una grave disparità di trattamento ai danni di parte ricorrente, che pur avendo ottenuto un titolo – ancora oggetto di verifica da parte del Ministero – si vedeva, difatti, escluso a priori dalla possibilità di ottenere una posizione professionale dalle suddette graduatorie.

Tale situazione palesava una evidente lesione del principio di legittimo affidamento nonché la violazione dell'art. 97 Cost., norma che assicura il “buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione”.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 SS. DELLA L.N. 241/90 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

Il provvedimento di esclusione veniva parimenti disposto in violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, non essendo in presenza di “*particolari esigenze di celerità del procedimento*”, che avrebbero giustificato una deroga all'obbligo di avviso di avvio del procedimento nei confronti di parte ricorrente.

Laddove tale avviso fosse stato debitamente comunicato a parte ricorrente, la stessa avrebbe avuto modo di far valere i propri diritti. Invero, tale illegittimo *agere* dell'amministrazione aveva la conseguenza di ledere il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti collocati in posizione utile nelle GPS e nelle Liste aggiuntive delle GPS Ambito Territoriale di Messina

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, inserendo il numero R.G. 11077/2021 nella sezione TAR Lazio – Sede di Roma / ricerca ricorsi.

6) La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con il decreto n. 6250/2021, consultabile al link di seguito

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108902&nomeFile=202105021_06.html&subDir=Provvedimenti